

INPS ha fornito con il messaggio 4678 del 18 marzo c.te ulteriori chiarimenti in merito alla seconda tranche di “salvaguardati” (per i Fondi di solidarietà 1.600 di 55.000. I 1.600 si aggiungono ai 17.710 della prima tranche). Seguiranno approfondimenti.

Lavoratori per i quali era previsto da accordi stipulati alla data del 4.12.2011 l'accesso ai Fondi di solidarietà di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge n. 662 del 1996 (art. 22, comma 1, lettera b).

Il contingente numerico per questa tipologia di lavoratori è stato fissato in 1.600 unità.

Il criterio ordinario del monitoraggio delle disponibilità nel plafond assegnato alla categoria è quello della data di cessazione del rapporto di lavoro.

Potenziali destinatari della salvaguardia sono i titolari di prestazione straordinaria a carico dei Fondi di solidarietà

Per tali lavoratori è prevista la permanenza a carico dei citati Fondi fino a 62 anni di età, ancorché gli stessi maturino prima del compimento della predetta età i requisiti per l'accesso al pensionamento previgente.

Per gli assegni erogati dai Fondi di solidarietà del personale del credito e del personale del credito cooperativo, nonché del personale del Gruppo Ferrovie dello Stato, la scadenza dell'assegno – esclusivamente per consentire la maturazione dei 62 anni di età – può superare il periodo massimo individuale di permanenza nel Fondo di settore, avendo i relativi Comitati amministratori assunto in merito apposite delibere.

Come comunicato al punto 4) del messaggio n. 20944 del 19.12.2012, le domande presentate con decorrenza assegno straordinario dal 1° febbraio 2013 hanno carattere di prenotazione e sono acquisite dalle Sedi solo dopo l'autorizzazione alla liquidazione da parte della Direzione centrale pensioni.

Dal monitoraggio effettuato per l'individuazione – tra i titolari di assegno straordinario alla data del 4 dicembre 2011 e tra i titolari di assegno straordinario da data successiva – dei destinatari della normativa in deroga, è risultato che i due contingenti numerici dei soggetti appartenenti alla categoria dei Fondi di solidarietà per il sostegno del reddito, pari rispettivamente a 17.710 unità e 1.600 unità, che possono usufruire, a decorrere dal 1° gennaio 2012, della normativa previgente la riforma per l'accesso al pensionamento, è da considerarsi esaurito con la decorrenza 1° aprile 2013 (cfr. messaggio n. 3771 del 4 marzo 2013).

Tuttavia, la Direzione centrale pensioni continuerà ad effettuare l'attività di monitoraggio illustrata nel citato messaggio del 19 dicembre 2012, con cadenza mensile, al fine di tenere conto delle eventuali disponibilità che si dovessero verificare nel plafond assegnato.

Poiché con riguardo al secondo contingente (pari a 1.600 unità) la legge n. 135/2012 prevede un termine iniziale (anno 2014) per la relativa copertura finanziaria, ma non un termine finale, le Sedi potranno prendere in considerazione anche le domande di assegno straordinario finalizzato alla pensione in deroga con decorrenza successiva al 31 dicembre 2019.